



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6501 del 2014, proposto da H. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. N. e S. D., con domicilio eletto presso M. B. in Roma, Via S. T. D'A., 47;

*contro*

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento previa sospensiva*

del dr. n. 364 del 7 febbraio 2014 recante “Bando di concorso D.M. 5 febbraio 2014, n. 85” che disciplina le modalità di partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall'estero (in particolare dall'Università cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana - Albania) ed ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile agli studenti di anni successivi al primo

provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia; del provvedimento di diniego prot. 0013034/2014 del 9 maggio 2014 emesso dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con cui è stato comunicato alla ricorrente che "la sua istanza non può trovare accoglimento poiché il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato in base alla legge 2 agosto 1999, n. 264 al superamento del test di ingresso", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e successivo; e per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento al II anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata o a quello che l'Ateneo ha l'autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell'esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana) e di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto:

- l'annullamento del D.R. n. 364 del 7 febbraio 2014 recante "Bando di concorso D.M. 5 febbraio 2014, n. 85" che disciplina le modalità di partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall'estero per gli studenti di

Medicina e ove interpretato nel senso di essere ritenuto applicabile agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei stranieri che chiedono la concessione del trasferimento in Italia nonché del provvedimento di diniego emesso dall'Università di Tor Vergata con cui è stato comunicato alla ricorrente che "la sua istanza non può trovare accoglimento poiché il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato in base alla legge 2 agosto 1999, n. 264 al superamento del test di ingresso";

- l'accertamento del diritto di ottenere il trasferimento al II anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata o a quello che l'Ateneo ha l'autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell'esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana) e di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

Considerato che, con decreto monocratico 2249/2014, confermato con ordinanza collegiale n. 2530/2014 del 05.06.2014, la domanda cautelare è stata accolta;

Rilevato che il Consiglio di Stato, Sezione VI - in sede cautelare sull'appello proposto dall'Avvocatura dello Stato avverso l'ordinanza di I grado n. 2530/2014 - ha ritenuto l'appello improcedibile per il venire meno alla coltivazione dell'appello in quanto la parte appellata risulta documentalmente essere stata immatricolata presso l'Università di Tor Vergata per altro contenzioso pendente;

Considerato che tale altro contenzioso pendente, rubricato al n. 8737/2014 atteneva all'impugnativa della graduatoria unica del concorso in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015 ed è stato definito con sentenza di accoglimento della Sezione n. 9042/2015 del 07/07/2015, con la quale è stata annullata in parte qua la graduatoria impugnata e confermata l'iscrizione di parte ricorrente a corso si laurea a cui aspirava;

Ritenuto pertanto, da parte del Collegio, che sia venuto meno l'interesse della ricorrente alla definizione del ricorso nel merito, alla luce della citata sentenza n. 9042/2015 del 07/07/2015 e della circostanza per cui – come affermato nella memoria di parte ricorrente a pag. 6 – l'immatricolazione è da intendersi definitiva, in quanto è avvenuta senza l'apposizione di alcuna riserva;

Considerato che va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall'articolo 30, comma 2, c.p.a., in quanto, come sopra specificato, parte ricorrente è stata ammessa in via cautelare alla frequenza del corso in argomento;

Ritenuto che le spese di lite, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla intera tematica, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)